



# ***La ricognizione e tutela delle aree Ex Galasso nel Piano paesaggistico regionale del Piemonte***




Palazzo dell'Arte dei Beccai  
6 dicembre 2024  
Firenze



Arch. Alfredo Visentini






# La ricognizione e tutela delle aree Ex Galasso nel Piano paesaggistico regionale del Piemonte



## INDICE



- Il Ppr e i beni paesaggistici del Piemonte
- La ricognizione delle aree Ex Galasso
  - b) laghi*
  - c) fiumi e corsi d'acqua*
  - d) montagne*
  - e) ghiacciai e circhi glaciali*
  - f) parchi e riserve*
  - g) boschi*
  - h) usi civici*
  - m) zone di interesse archeologico*
- **Focus:**
  - la rappresentazione dei corsi d'acqua negli adeguamenti dei PRGC al Ppr*
  - Le Zone A e B di esclusione (DM 1444/1968)*



**La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso**

# Il Piano paesaggistico regionale e i beni paesaggistici del Piemonte


La redazione del **Piano paesaggistico regionale (Ppr)** è avvenuta congiuntamente con il Ministero della Cultura (Protocollo d'intesa siglato il 28 marzo 2008 e Disciplinare Attuativo del 11 luglio 2008, integrato con atto del 27 gennaio 2010). In attuazione dell'articolo 143 del Codice e, in particolare, in merito all'individuazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 e delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, è stato attivato tra Regione e Ministero un processo di cooperazione, i cui presupposti e modalità sono stabiliti nel **Protocollo d'Intesa** per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale e nel relativo **disciplinare attuativo**.

 
Allegato I
<b>Con riferimento alle singole lettere di cui al comma 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. si precisa quanto segue:</b>
<b>lettera b) i territori concernenti ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi</b>
Si intendono "laghi" tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del Codice, i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro. Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e sia stata verificata l'avvenuta attuazione del recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 142 del Codice, i territori concernenti agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri). La perimetrazione della fascia avviene a partire dalla rappresentazione della Carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000; al fine di precisare l'effettiva individuazione della fascia, il successivo Allegato II contiene gli elementi necessari per la sua determinazione. Sulla base di tali definizioni si procede alla compilazione per ciascun lago di una scheda di identificazione che viene convalidata dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo d'Intesa tra la Regione e il Ministero.
<b>lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna</b>
Si considerano "corsi idrici" i seguenti elementi: - " <b>fiume</b> " un corso d'acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo; - " <b>torrente</b> " un corso d'acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo (caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco); - " <b>corso d'acqua</b> " un corpo idrico caratterizzato seralmente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di minore portata. Ai fini dell'applicazione della tutela di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 142 del Codice, si considerano tutti i corpi idrici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (di seguito "RD") e tutti i fiumi e i torrenti, ancorché non iscritti nel sopra citato elenco,

Allegato A - Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

E' stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale (**Comitato Tecnico**), che ha provveduto a definire **specifici criteri** per la ricognizione delle aree tutelate ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice e a perimetrare e rappresentare i relativi beni in scala idonea all'identificazione. Tutti i **beni paesaggistici** presenti sul territorio piemontese sono stati riportati nella Tavola P2 del Ppr (in scala 1:250.000 e 1:100.000). Al fine di facilitare la consultazione, essi si trovano qui raccolti all'interno di un unico elaborato - il **Catalogo dei beni paesaggistici** - che suddivide i beni per categorie, fornendone un'ideale rappresentazione attraverso apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo.

# La ricognizione e tutela delle aree Ex Galasso nel Piano paesaggistico regionale del Piemonte




## Il Ppr e i beni paesaggistici del Piemonte

Il Ppr ha effettuato la rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice distinguendoli in due volumi dedicati rispettivamente agli **immobili e le aree di notevole interesse pubblico** (Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte- Prima parte) e alle **aree tutelate per legge** di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004 (Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Seconda parte)

Il lavoro svolto, molto approfondito, ha visto impegnati gli uffici regionali e ministeriali nella ricognizione in scala idonea alla rappresentazione dei numerosi beni di notevole interesse pubblico presenti su territorio regionale e per ciascuno di essi è stata prevista la specifica disciplina d'uso.

Contemporaneamente sono state cartografate le aree tutelate per legge sottoponendole anch'esse a specifiche prescrizioni d'uso.



***b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi***

---



---


***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***

## ***b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi***

Nel Ppr si considerano **laghi** i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro.

Sono anche da considerare laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore ai 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e sia stata verificata l'avvenuta attuazione del recupero ambientale.

Non sono da considerare laghi tutelati i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo di irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane e superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri).



*Laghi censiti n. 199 Estensione oltre Ha 14.400*

## ***b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi***



Il Ppr ha disciplinato la rappresentazione cartografica delle **fasce tutelate** sulla base delle decisioni assunte all'interno del Comitato Tecnico condivise con il Ministero e riportate nell'Allegato C alle Norme di Attuazione denominato Delimitazione delle fasce di cui all'art. 142, comma 1, lettere b) del Codice.

Per "**linea di battigia**" si intende la linea che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti.

Per la rappresentazione della fascia di 300 metri, si forniscono i seguenti criteri:

1. La piena ordinaria è contenuta all'interno del perimetro definito dall'invaso naturale del lago. Il limite dei 300 metri è calcolato dalla linea di battigia.
2. Una porzione dell'invaso contenente la piena ordinaria è costituita da elementi artificiali (es. sbarramenti)

Il limite dei 300 metri è calcolato dall'intradosso del manufatto.



***c) I fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al TU 1933 n. 1775***

---



---

***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***


## *c) I fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al TU 1933 n. 1775*

Nel Ppr si considerano corpi idrici i seguenti elementi:

- **Fiume**, un corso d'acqua a corrente permanente che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo
- **Torrente**, un corso d'acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo (caratterizzato da notevoli variazioni di regime idrico)
- **Corso d'acqua**, un corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di minore portata

Ai fini dell'applicazione della tutela si considerano tutti i corpi idrici iscritti negli elenchi previsti dal TU RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e tutti i fiumi e i torrenti ancorché non iscritti negli elenchi suddetti ma riconoscibili con toponimo nella CTR

*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua oltre 1830*



## ***c) I fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al TU 1933 n. 1775***

Il Ppr ha disciplinato la rappresentazione cartografica delle fasce tutelate sulla base delle decisioni assunte all'interno del Comitato Tecnico condivise con il Ministero e riportate nell'Allegato C alle Norme di Attuazione denominato Delimitazione delle fasce di cui all'art. 142, comma 1, lettere c) del Codice.

Per "alveo" si intende "lo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque e dalle stesse occupato durante il periodo delle piene ordinarie del fiume e non durante le piene eccezionali".

Le "sponde" rappresentano le parti inclinate (c.d. scarpate) dell'alveo del corso d'acqua. Nel dettaglio si intende per "ciglio di sponda" il punto della sponda a quota più elevata. Gli "argini" sono opere artificiali a sviluppo longitudinale; per la difesa dalle acque.

Solitamente i fiumi più grandi sono protetti da più serie di argini, il più esterno dei quali è definito argine maestro.

Per la rappresentazione della fascia di rispetto di 150 metri, si forniscono i seguenti criteri:

La piena ordinaria è contenuta tra le due sponde naturali

Il limite dei 150 metri è calcolato dal ciglio di sponda




## *c) I fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al TU 1933 n. 1775*


**Caso A:** l'argine è costituito da un muro di sponda, pertanto la fascia si calcola a partire dal piede esterno dello stesso



**Caso B:** l'argine è costituito da un rilevato, pertanto la fascia si calcola a partire dal piede esterno




**Caso C:** sono presenti due argini successivi, ma solo il secondo è atto a contenere la piena ordinaria, pertanto la fascia si calcola da quest'ultimo



## ***c) I fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al TU 1933 n. 1775***

---

La piena ordinaria è contenuta tra due sponde naturali e/o artificiali e sono presenti ulteriori barriere (argini) a protezione del territorio nel caso di piene eccezionali. Il limite dei 150 metri è calcolato dal ciglio di sponda, escludendo il riferimento agli argini per il contenimento delle piene eccezionali.



***d) Le montagne per la parte eccedente i 1600 metri per la catena alpina  
e i 1200 metri per la catena appenninica***

---



---


***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***

## *d) Le montagne per la parte eccedente i 1600 metri per la catena alpina e i 1200 metri per la catena appenninica*

Nel Ppr sono rappresentate le **montagne** che corrispondono alle aree situate alla quota superiore alla curva di livello dei 1600 metri s.l.m. per la catena alpina e di 1200 metri s.l.m. per la catena appenninica.

Il Ppr ha previsto di estendere il territorio definito come **montagna**, senza estenderne la tutela come bene paesaggistico, mediante l'individuazione della rispettiva componente paesaggistica molto più ampia rispetto al criterio altimetrico puramente geometrico ed astratto, comprendendo quei paesaggi caratterizzati dalle forme dell'insediamento montano prevalentemente di origine rurale, dalla morfologia del rilievo, dalla presenza di crinali di valenza scenico percettiva e da modelli tipologici tradizionali diffusi nelle vallate alpine fortemente riconoscibili e ad alta valenza identitaria (esempio le case di origine walser, le case a loggiato, ecc.).

*Superficie complessiva montagne oltre Ha 465.000*



## *e) I ghiacciai e i circhi glaciali*

---




---

*La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso*

## *e) I ghiacciai e i circhi glaciali*

Nel Ppr sono rappresentati i **circhi glaciali** tratti dalla ricerca effettuata dall'università degli Studi di Torino su incarico della Regione Piemonte nel 1995 su base IGM titolata *I circhi glaciali del Piemonte*.

Essi, sulla base della loro eccezionalità paesaggistica, caratterizzano molteplici località alpine piemontesi e sono preziosa testimonianza della azione modellatrice (erosione e escavazione) operata nei millenni dai ghiacciai. Le tracce lasciate sono molteplici: dai cordoni morenici alle rocce montonate, dai laghetti di circo ai massi erratici depositati sui bordi.



*Superficie complessiva circhi glaciali oltre Ha 37.800*

*Numero complessivo circhi glaciali 1574*

## ***f) I parchi e le riserve nonché i territori di protezione esterna dei parchi***

---



---

***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***

## *f) I parchi e le riserve nonché i territori di protezione esterna dei parchi*


I **parchi piemontesi** si distinguono per essere diffusi su tutto il territorio regionale e per comprendere al loro interno una moltitudine di ambienti naturali differenti. Nel Ppr sono rappresentati i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna.

Le Linee Guida approvate recentemente dalla Regione Piemonte, distinguono tra parchi montani, che si connotano per grandi dimensioni e presenza di componenti naturali e parchi di pianura, di dimensioni più ridotte e caratterizzati dalla incidenza di componenti antropiche. Tra i parchi di pianura, i parchi fluviali rappresentano una fattispecie a sé sia per conformazione sia per tipi di ambienti:

- una “catena” di parchi montani d’alta quota
- una “corona” di parchi suburbani
- una struttura a “pettine” di parchi fluviali lungo il Po e i suoi principali affluenti
- una serie di “isole” o “macchie” naturali residuali nella matrice agricola della pianura

*Superficie complessiva parchi e riserve oltre Ha 230.500*

*Numero complessivo parchi e riserve 110*



## ***g) Le foreste e i boschi***




***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***

## *g) Le foreste e i boschi*

Nel Ppr il dato è stato desunto dalla **carta forestale** (edizione 2016). La superficie forestale complessiva del Piemonte è pari a 976.953 ha.

Il dato comprende i soprassuoli forestali, le aree dedicate all'arboricoltura da legno e le "Altre superfici forestali a copertura arboreo-arbustiva, come i boschi di neoformazione e i popolamenti a prevalenza di conifere posti ai limiti superiori della vegetazione forestale o in zone con forti limitazioni (rupi boscate, greti, ecc...)" che localmente ne impediscono l'espansione o l'aumento della copertura. Nel quindicennio intercorso dal rilievo della precedente edizione della carta forestale (SIFOR - anno medio 2000), si è registrato un incremento di superfici boscate pari a 44.740 ha (4,6%). La maggior parte dei boschi piemontesi si trova in montagna (72%, con un indice di boscosità del 57%), seguono la collina (19%, con un indice di boscosità del 40%) e la pianura (9%, con un indice di boscosità del 10%).

*Superficie complessiva boschi e foreste oltre Ha 976.000*



## *h) Usi civici*

---




---

*La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso*

## *h) Usi civici*

Il Ppr non ha individuato le singole particelle gravate da **usi civici** ma ha elencato i comuni dove era stata confermata la presenza di tali usi dalla banca dati regionale. A seguito delle procedure di adeguamento al Ppr i comuni individuano alla scala catastale le singole particelle e il tipo di utilizzo (pascolo, legnatico, semina, ecc.) Il vincolo in favore della collettività che gode dell'uso civico è indisponibile, sia da parte della stessa, sia da parte dei singoli per la propria quota ideale. Le aree di cui al comma precedente sono censite in base alle risultanze documentali disponibili; ancorché non puntualmente indicate sulle cartografie di PRG, sono comunque vincolate alla loro originaria destinazione, che prevale anche su eventuali discordanti previsioni della strumentazione urbanistica di qualsiasi livello, qualora non siano supportate dalle necessarie autorizzazioni. Pertanto, ogni mutamento di destinazione d'uso da agrosilvo-pastorale ad altra destinazione è subordinato al parere favorevole delle autorità competenti in materia.

*Comuni con presenza accertata di usi civici: 1.011*



## ***m) Zone di interesse archeologico***

---



***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***


## m) Zone di interesse archeologico

Il Ppr ha schedato le **zone di interesse archeologico**: la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata, ma per completezza dell'informazione si è deciso di distinguere cartograficamente la porzione di territorio tutelata ai sensi dell'articolo 10 del Codice (Beni culturali) da quella tutelata secondo l'articolo 45 (Prescrizioni di tutela indiretta).

Si considerano zone di interesse archeologico gli ambiti territoriali in cui ricadono beni archeologici puntuali o areali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reinterati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla presenza di valori culturali e paesaggistici.

La scheda riconosce il valore archeologico del bene tutelato, desunto dai testi dei provvedimenti di istituzione del vincolo, e ne specifica la valenza paesaggistica; indica infine gli altri strumenti di tutela che interessano l'area e le prescrizioni del Ppr.

**Superficie complessiva zone interesse archeologico Ha 855**  
**Numero complessivo zone interesse archeologico 94**



**La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso**

## ***Focus: La rappresentazione dei corsi d'acqua negli adeguamenti dei PRGC al Ppr***

---



---

***La cartografia a supporto della tutela paesaggistica – 40 anni dopo il DM Galasso***


## ***Focus: La rappresentazione dei corsi d'acqua negli adeguamenti dei PRGC al Ppr***

---

Nel 2009 è stata avviata la **ricognizione dei beni paesaggistici** da parte del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, per l'individuazione dei quali è stato verificato l'effettivo tracciato e il corrispondente toponimo a partire dagli elenchi del Regio Decreto e mediante identificazione su cartografia tecnica regionale e cartografie storiche (IGM, catasti storici, catasto originale di impianto ecc.) e sulla base di specifici **“Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni”**, individuati e condivisi da Ministero e Regione nell'ambito del processo di formazione del Ppr.

L'esito di tale ricognizione confluisce all'interno del grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr. Nel 2013 sono stati inviati a tutti i Comuni del Piemonte gli esiti della ricognizione, comprensiva degli elenchi dei corpi idrici tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, con relativa rappresentazione cartografica, per avere riscontro preventivo alla pubblicazione del Piano paesaggistico.

A seguito delle comunicazioni da parte dei Comuni, a fine 2013 il Comitato tecnico ha condiviso e approvato la ricognizione dei corpi idrici individuati dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici” per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli comprensiva dell'elenco e dei relativi cartogrammi, che individuano i percorsi delineati nell'ambito del processo di ricognizione.



## ***Focus: La rappresentazione dei corsi d'acqua negli adeguamenti dei PRGC al Ppr***


---

La rappresentazione cartografica dei corpi idrici tutelati per legge è stata pubblicata con l'adozione del Piano paesaggistico regionale, nel 2015, rendendo effettiva da tale data la tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 sui corsi d'acqua così come individuati nella cartografia del Piano paesaggistico.

Il Piano paesaggistico regionale è stato approvato nel 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione Piemonte.

Nelle more dell'adeguamento al Piano paesaggistico, in caso di precisazioni dei beni paesaggistici necessarie alla corretta gestione del bene paesaggistico possono essere richieste dai comuni, in attesa dell'adeguamento dei piani locali, mediante la presentazione di una documentazione dettagliata; in tali casi, le verifiche necessarie sono effettuate d'intesa fra la Regione e il Ministero.

L'eventuale aggiornamento del Ppr, conseguente alla verifica del bene oggetto di tutela di cui agli articoli 136, 142 e 157 del Codice, è assunto con deliberazione della Giunta regionale.




## *Focus: La rappresentazione dei corsi d'acqua negli adeguamenti dei PRGC al Ppr*

Nel corso degli anni, dalla prima adozione del Ppr a oggi, sono state pubblicate **13 DGR di rettifica** di tracciati dei corpi idrici tutelati per legge, per un totale di **62 aste fluviali**, sempre su richiesta dei Comuni interessati, che avevano dimostrato che la rappresentazione cartografica sulle tavole del Ppr non era coerente con lo stato di fatto.

L'iter per la rettifica del tracciato prevede:

- Richiesta da parte del Comune interessato, con istruttoria su basi cartografiche storiche
- Istruttoria tecnica da parte di Regione Piemonte
- Incontro tecnico tra Regione e Ministero per condivisione delle modifiche
- Condivisione da parte del Comune che ha fatto la richiesta di modifica con eventuali Comuni adiacenti se la rettifica del tracciato attraversa il loro territorio
- Comitato tecnico (Regione, Soprintendenza, Ministero – Direzione Generale Roma)
- Pubblicazione DGR sul BUR con allegati cartografici aggiornati



## Focus: l'esclusione delle Zone A e B

Al fine di verificare l'esistenza di **zone A e B** (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) alla data del 6 settembre 1985, da escludere dalla applicazione dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, nelle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr viene richiesta la sussistenza di elaborati attestanti la vigenza delle zone territoriali omogenee che devono essere conformi alla definizione normativa dettata dal DM stesso. A tal fine è richiesto che la documentazione cartacea venga riprodotta per intero e che la legenda sia completa e comprovante in modo inequivocabile la classificazione prevista dal DM 1444.



